

## *Il commento*

### **L'ESPERIENZA DEI PARTECIPANTI NON MODIFICA I CONTENUTI E L'AMPIEZZA DELLA POSIZIONE DI GARANZIA DELLA GUIDA SUBACQUEA (COMMENTO A APP. GENOVA, 24 OTTOBRE 2012, N. 2748)**

La Corte d'Appello di Genova conferma la sentenza di condanna di primo grado emessa dal GIP di Chiavari e lo fa ponendo a fondamento della decisione concetti giuridici molto chiari, facilmente comprensibile anche da chi non è addetto ai lavori.

Precisiamo, ancora una volta, che la nostra analisi ha sempre ed esclusivamente fini scientifici, nel pieno rispetto delle parti processuali e delle relative posizioni. In questi anni, siamo stati animati unicamente dal desiderio di approfondire i temi giuridici e della sicurezza nella subacquea. In questo senso ci è parso opportuno svolgere un primo commento su questa sentenza. Volgiamo quindi portare l'attenzione del lettore su alcuni aspetti che sono apparsi significativi e che possono dare una chiave di lettura del ragionamento che la Corte d'Appello di Genova ha posto a fondamento della decisione.

In particolare notiamo come emerga in tutta la sua forza il concetto di “posizione di garanzia” della guida subacquea. Nel caso in esame essa nasce da un rapporto contrattuale che si instaura, tra la guida e i clienti, e ha ad oggetto lo svolgimento di un'immersione subacquea guidata, al Promontorio di Portofino. Sul significato e sulla valenza della posizione di garanzia abbiamo ampiamente scritto in passato <sup>(1)</sup>. In questa sede ci preme esclusivamente sottolineare un dettaglio significativo, ovvero, quello che la Corte abbia ritenuto che la “posizione di garanzia” non consista esclusivamente nell'assicurarsi che i partecipanti siano in grado (teoricamente) di svolgere l'immersione stabilmente; siano cioè in possesso di un brevetto adeguato all'immersione da svolgere o se piuttosto conoscano già il sito di immersione o altro ancora. La Corte ritiene infatti che la posizione di garanzia faccia nascere in capo alla guida un più ampio dovere di verifica e continua valutazione della fattibilità in concreto di quanto stabilito prima dell'immersione.

In altri termini, la guida deve essere in grado di valutare in ogni momento, durante l'immersione, se una determinata operazione o un determinato percorso, sia pericoloso o meno per i partecipanti all'immersione. L'aver stabilito al momento del contratto un determinato percorso da seguire, necessita comunque di una verifica di fattibilità da compiersi man mano che l'immersione

---

<sup>(1)</sup> Per un esame più approfondito di questi aspetti, si rimanda a *La posizione di garanzia degli istruttori nello svolgimento dell'attività sportiva* di Felicia Orlando pubblicata sul nostro sito [www.diritto-subacquea.it](http://www.diritto-subacquea.it).

si svolge. E' noto infatti che le condizioni marine valutate in superficie siano solamente ipotizzabili. Le stesse possono avere un più approfondito, e a volte diverso, riscontro durante l'immersione. Pensiamo in tale senso alla visibilità o alla portata della corrente.

E' compito della guida quindi valutare le condizioni marine durante lo svolgimento del percorso stabilito e soprattutto, di valutare se i partecipanti hanno l'attitudine ad affrontare quella situazione senza che la loro salute sia in pericolo.

In tal senso la Corte d'Appello di Genova a nostro avviso esprime un concetto molto pregnante sulla posizione di garanzia: il fatto che le vittime *“sarebbero state in grado, in quanto titolari del brevetto di secondo grado, di compiere da soli l'escursione programmata non esclude né attenua la responsabilità dell'imputato poiché ciò che conta è che le vittime si fossero affidate alla sua prestazione di guida”*

Tale assunto sgombra definitivamente il campo alla diatriba nata spesso negli ambienti subacquei circa la minore responsabilità delle guide che, secondo alcuni, andrebbe circoscritta alla mera verifica del possesso del brevetto e ad eseguire in acqua il percorso prestabilito. La Corte Genovese chiarisce proprio il concetto opposto. La guida è responsabile del bene salute dei partecipanti all'immersione a prescindere dal brevetto e dalle capacità dei clienti di effettuare quella determinata immersione. Ciò è giustificato da un affidamento che il subacqueo ripone nella guida al momento dell'instaurazione del rapporto. Quel rapporto fa nascere in capo alla guida una posizione di garanzia<sup>(2)</sup> che la obbliga a garantire il bene salute dei partecipanti.

Vi è un secondo aspetto su cui vorremmo fermare l'attenzione al fine, anche questa volta, di chiarire l'inesattezza di un luogo comune. Durante questi anni abbiamo più volte ascoltato subacquei (guide ed istruttori) sostenere la liceità di un comportamento piuttosto che veridicità di un assunto, sulla base di un'espressa previsione del proprio manuale o comunque di un disposto della didattica a cui essi erano iscritti.

Ecco, prendendo spunto dalla sentenza della Corte genovese, possiamo notare come l'organo giudicante, nel dirimere la controversia circa la qualificazione di “grotta”, non tenga conto di alcuna didattica né tantomeno di enti o associazioni nelle quali le didattiche si riconoscono o si riuniscono. La Corte prescinde cioè da qualsiasi logica di notorietà, internazionalità, affiliazione al Coni o altro.

La Corte d'Appello utilizza infatti quale fonte l'enciclopedia Treccani, il cui valore

---

<sup>(2)</sup> Ricordiamo come la giurisprudenza di recente abbia ricostruito il concetto di rapporto di garanzia: «Si delinea una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica – anche negoziale – abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti a impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano a esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari a evitare che l'evento dannoso sia cagionato» (Cass. pen., 10 giugno 2010, n. 38991).

scientifico non ha bisogno di presentazioni. Ponendosi cioè in una logica scientifica e accademica che supera l'ambito delle diverse qualificazioni e diatribe a cui spesso assistiamo nella subacquea.

Di tale ultima considerazione i subacquei dovrebbero tenere conto, per evitare l'errore di adottare comportamenti non corretti, nell'erronea convinzione che i dettami dell'agenzia didattica d'appartenenza, li pongano al riparo da ogni diversa valutazione.

Giancarlo d'Adamo

Fabrizio de Francesco